



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO AL WELFARE

L'ASSESSORE



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20180077150  
30/10/2018 09:39  
450XWD  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Bari, 29 ottobre 2018

Prot. N. AOO5/29/10/2918/000409

Al Presidente della Giunta  
Regionale  
Dr. Michele Emiliano

Al Presidente del Consiglio  
Regionale  
Dr. Mario Loizzo

Alla Consigliera Regionale  
Rosa Barone

E, p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente  
Dr. Claudio Stefanazzi

**Oggetto: Interrogazione presentata dalla Consigliera Regionale Rosa Barone (rif. n. 1251-X).  
Riscontro.**

Con riferimento all'interrogazione richiamata in oggetto, in merito alle procedure di selezione per conto dei Comuni per il rafforzamento degli uffici di Piano per la gestione delle misure SIA-REI e RED, a valere sulle risorse di cui all'Avviso n. 3 /2016 del PON Inclusion, si comunica quanto segue.

#### Premessa

L'interrogazione presentata in data 09/10/2018 dalla Consigliera Regionale Rosa Barone fa riferimento all'Avviso pubblico di cui all' "Allegato A" alla A.D. n. 544 del 21 agosto 2017: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 260 UNITA' DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER N. 24 MENSILITA', DI CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 E CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1, DA IMPIEGARE PRESSO GLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEDICATI ALLA GESTIONE DELLE MISURE SIA-SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA E RED-REDDITO DI DIGNITA'.

Preliminarmente si forniscono alcune precisazioni rispetto a quanto riportato nella premessa e nelle considerazioni della interrogazione *de quo* laddove si legge che:

- a) " nel corso della procedura si è provveduto a modificare il fabbisogno di personale e la distribuzione tra Ambiti Territoriali" e, ancora, " ....in disparte la dubbia legittimità della modifica del fabbisogno in corso di procedura..."

*Di fatto:* Ai sensi dell'art. 7) comma 11 del bando "Ciascun Ambito territoriale, in relazione ai bisogni già espressi, e in quanto confermati, ovvero in relazione a ulteriori o diversi bisogni sopraggiunti, procede alla definizione delle procedure di assunzione a tempo determinato con la sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro". Ne consegue

  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

1



che il fabbisogno espresso in sede di progettazione, oggetto di apposita approvazione da parte dell'Autorità di Gestione PON INCLUSIONE, possa essere stato/possa essere modificato da ciascun Ambito Territoriale in ragione di *"..diversi bisogni sopraggiunti"*, oggetto di preventiva approvazione da parte della stessa Autorità di Gestione. Di ogni modifica intercorsa resta responsabile, per ogni effetto amministrativo e civilistico conseguente, esclusivamente l'Ambito territoriale per il tramite del Comune capofila.

b) *"con D.D. 571 del 11/09/2018 sono state pubblicate le graduatorie provinciali"*

*Di Fatto:* con A.D. n. 571 dell'11/09/2018 sono state approvate le graduatorie riferite alla sola provincia di Foggia. Con appositi distinti atti sono state approvate le graduatorie relative i territori delle province di Bari, Bat, Lecce e Taranto. Stanno per concludersi le procedure di approvazione delle graduatorie relative al territorio della provincia di Brindisi. Risulta, infatti, evidente dallo stesso Avviso pubblico che le procedure di selezione sono state articolate per Commissioni provinciali, onde assicurare tempi di svolgimento più accettabili rispetto alla enorme mole di domande pervenute entro i termini di scadenza, e superiore alle 10.000 unità.

c) *"...che finisce per comportare l'assunzione in servizio non dei soggetti che hanno conseguito un maggiore punteggio, ma di coloro che, anche per mero caso, hanno semplicemente indicato l'Ambito che effettua la chiamata come prima priorità"*

*Di Fatto:* Tutti i candidati hanno potuto effettuare la scelta delle priorità su tre Ambiti Territoriali, il che equivale, sostanzialmente a concorrere per tre procedure concorsuali di Ambito territoriale con una unica domanda, secondo quanto espressamente riportato nell'Avviso pubblico approvato con A.D. n. 544/2017 e non oggetto di alcuna contestazione. Tutti gli Ambiti Territoriali, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso *de quo*, effettuano la chiamata tenendo conto dell'ordine di punteggio, e quindi di una graduatoria ben precisa, guardando prioritariamente alla prima priorità espressa da ciascun candidato, proprio a garanzia del rispetto della preferenza che gli stessi candidati hanno inteso esprimere, e che è frutto della scelta ragionata sulla distanza dal proprio domicilio, dalla maggiore o minore conoscenza del contesto amministrativo, ed altri fattori del tutto discrezionali. Il risultato può essere quello di avere indicato come prima priorità un Ambito territoriale con molte altre domande, ma è esattamente l'effetto che si ha quando partecipando a procedure concorsuali singole, ci si ritrova coinvolti in procedure con moltissimi candidati oppure con un numero esiguo di domande. D'altra parte considerare il punteggio a prescindere dalla preferenza significherebbe, al contrario, che un candidato possa essere "costretto" ad accettare una sede più distante o più disagiata, mentre un altro candidato con un





punteggio in assoluto più alto si troverebbe a “dover accettare” una sede che neppure aveva scelto tra le tre possibili, cioè come dire ad essere “vincitore di concorso” per un una procedura concorsuale di Ambito a cui non aveva scelto di partecipare.

- d) “ .....richiamando i principi già espressi dalla giurisprudenza pacifica nelle controversie che hanno visto soccombente il MIUR per le modalità di attuazione della mobilità scolastica 2016/2017”

Di Fatto: Il caso attiene ad una procedura in contrasto con quanto previsto da norma specifica e precisamente dall'allegato 1 del CCNL laddove è stato riscontrato che “..La diversa modalità seguita dall'Amministrazione, basata appunto sull'ordine di preferenze con valenza del punteggio quale criterio successivo, non appare corretta in quanto difforme dal dato normativo, in particolare da tale previsione dell'allegato 1 al CCNL di un ordine di graduatoria non già sulla base dell'ordine delle preferenze, ossia aggregando le preferenze collocate allo stesso livello, bensì, appunto, “ per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”, come confermato dall'ulteriore previsione subito a seguire secondo cui “l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto” (sentenza 1934/2016 RG – Giudice del Lavoro Tribunale di Venezia).

La selezione in argomento, invece, trova disciplina in apposito Avviso Pubblico che costituisce “lex specialis” ed i criteri di cui si ipotizza la illegittimità, peraltro, non sono stati oggetto di impugnazione.

Tanto verificato e precisato si fa presente che l'attuazione di procedure difformi da quanto disposto dall'Avviso pubblico costituirebbe disapplicazione dello stesso e, quindi, di *lex specialis* che “.....non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi allo *ius superveniens*, salvo naturalmente l'esercizio dell'autotutela” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2988).

Nel caso di specie, non ravvedendosi nella procedura oggetto dell'interrogazione elementi di illegittimità, non si ritiene sussistano presupposti per ricorrere all'esercizio di tale potere.

Peraltro si rappresenta che le procedure di assunzione sono già state correttamente espletate da molti degli Ambiti territoriali che avevano formulato delega endoprocedimentale nei confronti di Regione Puglia, senza che siano state sollevate obiezioni o dubbi rispetto alle modalità applicative.

L'Assessore al Welfare  
Salvatore Ruggari